

Istruzione dell'Ufficio federale dell'industria, delle
arti e mestieri e del lavoro (UFIAML) su la contabilità
e la chiusura dei conti delle casse di disoccupazione

(Del 1° aprile 1977)

Art. 1

Obbligo di tenere la contabilità

¹Le casse di disoccupazione (chiamate qui di seguito "casse") devono tenere la contabilità, secondo il tipo e il volume della loro attività, in modo da poter determinare, in qualsiasi momento, il capitale d'esercizio, nonché i crediti e i debiti.

²Esse devono tenere un giornale nel quale iscrivono, in ordine cronologico, le operazioni contabili.

Art. 2

Ripartizione dei conti

¹La contabilità dev'essere effettuata conformemente alla seguente ripartizione dei conti. Se il volume delle operazioni contabili esige l'apertura di altri conti, la ripartizione dei conti dev'essere adeguatamente completata.

²La ripartizione dei conti avviene nel modo seguente.

A. Conto-capitale

1. Liquidità

- 1.0 Cassa
 - 1 Conto chèques postali
 - 2 Conto corrente
 - 3 Libretti di risparmio e di deposito (elenco)

2. Creditori e debitori

- 2.0 Cassa dello Stato, comunale o della federazione
 - 1 Agenzie (sezioni) - Datori di lavoro
 - 2 Fondo di compensazione AD
 - 3 Imposta anticipata da riscuotere
- 4.0 Titolare della cassa 19...
(rimborso di pagamenti contestati)
- 4.1 Titolare della cassa 19...
(rimborso di pagamenti contestati)
- 5.0 Fondo di compensazione AD 19...
(domanda di rimborso di pagamenti contestati)
- 5.1 Fondo di compensazione AD 19...
(domanda di rimborso di pagamenti contestati)
- 6 Indennità di disoccupazione non pagate
- 7 Spese di amministrazione non approvate a carico del titolare della cassa

3. Investimenti

- 3.0 Titoli (elenco)
 - 1 Mobilio

4. Conti transitori

- 4.0 Attivi transitori
- 4.1 Passivi transitori

5. Capitale

- 5.0 Capitale d'esercizio

B. Conto d'esercizio

6. Uscite

- 6.0 Indennità di disoccupazione
 - 1 Spese di amministrazione
 - 2 Interessi passivi
 - 3 Perdite derivanti da differenze di quotazione e spese per l'acquisto di titoli
 - 4 Rimborsi condonati del titolare della cassa
 - 5 Domande di rimborso condonate a carico del Fondo di compensazione AD

7. Entrate

- 7.0 Prestazioni assicurative del Fondo di compensazione AD
 - 1 Interessi attivi
 - 2 Guadagni derivanti da differenze di quotazione
 - 3 Indennità di disoccupazione contestate a carico del titolare della cassa

- 4 Indennità di disoccupazione contestate a carico del Fondo di compensazione AD risp. dei beneficiari
- 5 Spese di amministrazione non approvate a carico del titolare della cassa

8. Conti finali

- 8.0 Conto d'esercizio
 - 1 Bilancio

Art. 3

Classificazione dei documenti giustificativi

I documenti giustificativi devono essere classificati in modo da consentire un controllo ineccepibile di tutte le operazioni contabili.

Art. 4

Pagamenti

¹Ogni cassa deve tenere un conto chèques postali o un conto corrente. I pagamenti tramite conto chèques postali devono essere comprovati, oltre che dalla cedola di addebitamento, anche dall'attestazione di esecuzione o dalla copia della distinta di pagamento bollata dall'Ufficio degli chèques postali. Per ogni pagamento effettuato mediante conto corrente, la cassa deve parimenti procurarsi una copia dell'ordine di pagamento firmato dalla rispettiva banca.

²La liquidità della cassa dev'essere limitata al necessario.

³Nel traffico monetario è ammessa, di norma, soltanto la firma collettiva.

Art. 5

Titoli

I titoli ammessi conformemente all'articolo 58 capoverso 2 della riveduta ordinanza del 14 marzo 1977 devono essere allibrati nel conto-capitale al valore nominale.

Art. 6

Chiusura dei conti

¹Dopo la chiusura dei conti, le casse devono riportare i conti di esercizio e del capitale sul modulo consegnato dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e inoltrarlo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello contabile.

²Ove la cassa non possa rispettare tale termine, essa deve presentare, entro il 31 maggio, una richiesta motivata per un differimento dei termini.

Art. 7

Indicazioni relative alla chiusura dei conti

Le casse devono fornire ogni anno, all'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, le indicazioni qui di seguito, da allegare alla chiusura dei conti:

- a. Il numero dei beneficiari e delle indennità giornaliere, come pure l'importo delle indennità di disoccupazione erogate (modulo "chiusura dei conti");
- b. un elenco delle indennità contestate rimborsate dal titolare della cassa e di quelle eventualmente ammortizzate;
- c. un elenco delle indennità contestate rimborsate dal beneficiario su mandato dell'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione e di quelle che sono state ammortizzate;
- d. un elenco dei titoli (libretti di risparmio e di deposito inclusi) con indicazione del debitore, del valore nominale, del saggio d'interesse e della scadenza (modulo).

Art. 8

Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il 1^o aprile 1977.

UFFICIO FEDERALE DELL'INDUSTRIA
DELLE ARTI E MESTIERI E DEL LAVORO
Il direttore



Bonny